



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Settima Sezione Civile

Composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Franco Petrolati	Presidente
Dott. essa Francesca Falla Trella	Consigliere rel.
Dott. essa Maria Rosaria Rizzo	Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5842/2015 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2015 trattenuta in decisione all' esito del deposito delle note telematiche ex art. comma 1, D.L. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020 modificato dall' art. 1 del D.L. n. 150 del 23/7/2021

TRA

Italia Appalti Srl , elett.te dom.ta in Roma ,Via Ludovico Pastor n. 12 , presso lo studio degli avv. ti Stefano e Matteo Di Perna in forza di procura speciale alle liti in calce all' atto di citazione in appello;

- attrice nel giudizio di impugnazione -





E

Kone Spa , elett.te dom.ta in Roma, Via della Milizie n. 22 , presso lo studio dell' avv. essa Claudia Zaccherini , rappresentata e difesa dall' avv. Leonardo Marcheselli che la rappresenta e difende per procura generale in atti ;

-convenuta nel giudizio di impugnazione -

OGGETTO : Impugnazione avverso lodo arbitrale irrituale sottoscritto il 18/5/2015 .

CONCLUSIONI : come da note telematiche depositate ai sensi dell' art. 23,comma 1,D.L. n. 136/2020 conv. in L. n. 176/2020 .

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 18/5/2015 veniva pronunciato il lodo arbitrale dal Collegio costituito ai sensi dell' art. 23 del Contratto di Subappalto , stipulato tra la Italia Appalti Srl (subentrata alla Pro.Co.M. Service Srl nella qualità di appaltatrice in forza della cessione del ramo d'azienda concernente l' esecuzione di alcuni lavori pubblici) , e la Kone Spa , nella qualità di subappaltatrice .Il lodo accoglieva la domanda avanzata dalla Kone per il pagamento degli importi dovuti per i lavori ultimati , di adeguamento dell' immobile di proprietà INPDAP, e condannava la Italia Appalti al pagamento delle somme dovute nonché alle spese per la difesa nel procedimento arbitrale e ai compensi dovuti agli arbitri .





Avverso tale lodo ha proposto impugnazione ai sensi dell' art. 828 c.p.c. la Italia Appalti Srl deducendo la nullità del lodo arbitrale per inefficacia della clausola compromissoria , essendo il contratto di subappalto risolto di diritto per effetto del mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dall' art. 24 del contratto di subappalto, dell' autorizzazione della amministrazione appaltante , con conseguente difetto di competenza degli arbitri a pronunciarsi sulle questioni devolute al loro esame dalla appaltatrice .


Si è costituita la Kone eccependo l' inammissibilità dell' impugnazione trattandosi di lodo arbitrale irrituale o libero , per il quale l' impugnazione per nullità non è ammessa , essendo l' annullabilità limitata alle ipotesi enumerate nell' art. 808 *ter* c.p.c. .

Espletata la trattazione e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, con invito alle parti al deposito di note telematiche ai sensi dell' art. 83 ,comma 7, lett.h)D.L. n. 18/2020 , la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 e 352 c.p.c. .

L' impugnazione è inammissibile .

Costituisce elemento documentalmente provato e comunque non oggetto di contestazione , la previsione pattizia , contenuta nell' art. 23 del contratto di subappalto stipulato tra le parti, della devoluzione delle controversie riguardanti la esecuzione o l' interpretazione del contratto ad un Collegio Arbitrale , tenuto a giudicare secondo equità nelle forme dell' *arbitrato libero* , *senza l' osservanza delle norme e dei termini stabiliti dalla legge e senza procedere al deposito del lodo, purchè con il rispetto ... dei principi essenziali del contraddittorio* .





Vertendosi in materia di arbitrato libero o rituale , soggetto *ratione temporis* , alla disciplina introdotta dalla novella di cui al D.lgs. n. 40 del 2006 in vigore dal 2/3/2006 , trova applicazione l' art. 808 *ter* c.p.c. **Arbitrato Irrituale** , in base al quale il lodo è impugnabile, ad opera del giudice competente in base alle disposizioni contenute nel libro 1, non già per i vizi del consenso analogamente ai contratti, bensì nelle ipotesi tassativamente elencate ai numeri 1/5 del comma secondo , tra cui è compresa la invalidità della convenzione di arbitrato o la pronunzia degli arbitri su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti , a condizione che la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata nel procedimento arbitrale (v. art. 808 *ter*, comma 2, n.1 c.p.c.) .

Orbene dalla documentazione allegata al fascicolo dell' appellante , si evince che l' amministratore unico della Italia Appalti (non costituita nel procedimento arbitrale) , presentava al Presidente del Collegio Arbitrale una Relazione sullo stato di fatto della situazione Italia Appalti/Kone non inoltrata alla controparte, rappresentando la mancata autorizzazione , da parte della committente INPDAP , della cessione del ramo d' azienda della PRO.CO.M. Service Srl alla società amministrata, e chiedeva la rinunzia della Kone ad ogni pretesa nei suoi confronti, senza tuttavia sollevare alcuna eccezione di inefficacia della clausola compromissoria. Nel lodo il Collegio dava atto della assenza di contestazioni in relazione alle attività eseguite dalla Italia Appalti e al verbale di ultimazione lavori, e sulla base anche delle fatture prodotte e non contestate, accoglieva la domanda della Kone , implicitamente superando le eccezioni di parte convenuta .

Tanto premesso dalle risultanze esaminate deve ritenersi che nel giudizio arbitrale non risulta sollevata la eccezione riguardante la validità ed





inefficacia della clausola compromissoria .In difetto di tale eccezione deve ritenersi preclusa l' impugnazione del lodo per la invalidità e/o l' inefficacia della convenzione d' arbitrato di cui al n. 1 , comma 2, art. 808 *ter* c.p.c. , con conseguente inammissibilità dell' impugnazione.

Peraltro si rileva che l' impugnazione in oggetto deve ritenersi inammissibile anche per una diversa ragione, essendo stata proposta davanti ad un giudice incompetente ai sensi del comma secondo della citata norma, che rinvia per la individuazione dell' organo giudiziario chiamato a decidere sull' impugnazione, ai criteri contenuti nelle disposizioni del libro I .

Le spese del grado seguono la soccombenza .

P.Q.M.

La Corte d' Appello di Roma , VII sezione civile, definitivamente pronunciando sull' impugnazione proposta da Italia Appalti Srl nei confronti di Kone Spa , avverso il lodo arbitrale irrituale sottoscritto dal Collegio Arbitrale in data 18/5/2015 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede :

- dichiara inammissibile l' impugnazione ;
- condanna Italia Appalti Srl a rifondere a Kone Spa le spese di lite del presente grado che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,iva e cpa come per legge ;
- dichiara che l' impugnante è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002 .

Così deciso nella Camera di consiglio del 8/11/2021 .

Il Consigliere estensore

Il Presidente

